



Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 127 del 05/10 2020

Oggetto: Autorizzazione a resistere nel giudizio d'appello per il riconoscimento di mansioni superiori promosso dal dipendente Sig. V A avverso la sentenza n. 1030/2019 dell'8/03/2019, resa dal Tribunale del Lavoro di Palermo.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 441 del 30/09/2020, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso depositato il 4 novembre 2016 e notificato il 21/11/2016 con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il dipendente Signor V A , premesso di essere inquadrato al livello 5° del C.C.N.L. settore Gas-Acqua, conveniva in giudizio l'AMAP S.p.a., chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti domande: "...- ritenere e dichiarare che il ricorrente, a far data dal mese gennaio 2010 o da altra data che sarà accertata nel corso dell'odierno procedimento, ha svolto le mansioni descritte in narrativa, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte e, pertanto, ha diritto ad essere inquadrato al livello 7, ovvero, in via subordinata al livello 6°, sin da tale data o da altra data che sarà asseverata nel corso dell'odierno procedimento;

- conseguentemente, condannare A.M.A.P. S.p.a. - in persona del legale rappresentante pro tempore - ad attribuire al ricorrente il livello 7°, ovvero, in via subordinata il livello 6° del C.C.N.L. di settore, a far data dal gennaio 2010 o da altra data che sarà accertata nel corso dell'odierno procedimento;

- ritenere e dichiarare che il ricorrente, sin dal gennaio 2010 o da altra data che sarà accertata nel corso dell'odierno giudizio, ha diritto al trattamento economico\retributivo previsto per i dipendenti inquadrati al livello 7°, ovvero, in via subordinata, al livello 6° dell'invocato C.C.N.L. di settore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;

- condannare A.M.A.P. S.p.a. - in persona del legale rapp.te pro tempore - a corrispondere, al ricorrente, le differenze retributive, tra quanto dallo stesso percepito nel corso del periodo per cui è causa e quanto avrebbe dovuto percepire secondo il richiesto livello di inquadramento, ovvero € 22.050,00 se si ritenesse idoneo il richiesto 7° livello, o € 11.060,00, se si ritenesse rientrante nel livello 6° del C.C.N.L. di settore o, eventualmente, secondo quella diversa somma da quantificare anche a mezzo di c.t.u. contabile, che fin d'ora si chiede, oltre

rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione di ogni singolo rateo di credito sino all'effettivo soddisfo;

- condannare A.M.A.P. S.p.a. - in persona del legale rappresentante pro tempore - all'accantonamento del trattamento di fine rapporto, sulla base delle maggiori somme dovute al ricorrente per le invocate causali.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.

L'AMAP si costituiva nel relativo giudizio mercé il patrocinio del sottoscritto, contestando l'avverso ricorso.

All'esito dell'istruttoria svoltasi nell'ambito del giudizio di primo grado, il Giudice del lavoro, con sentenza n. 1030/2019 dell'8/03/2019 rigettava integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di AMAP liquidate in euro 2.790,00.

Il Sig. V A con ricorso portante n. R.G.L. 330/19 notificato il 21/05/2019, ha proposto appello avverso la citata statuizione chiedendo, in riforma della stessa, il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel livello 7° del vigente CCNL di categoria ovvero, in via subordinata il livello 6°, a far data dal gennaio 2010 o da altra data che sarà accertata nel corso del procedimento; con la condanna dell'AMAP al pagamento delle relative differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria oltre il pagamento delle spese di lite.

Poiché la Società ha tutto l'interesse ad avere mantenuta la sentenza impugnata a torto dal dipendente, si ritiene in conseguenza opportuno resistere nel giudizio di appello di che trattasi, con il patrocinio dell'Ufficio Legale interno.

Si propone pertanto delibera autorizzativa in tal senso.

Per i fini di cui sopra non occorre autorizzare spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale
F.to Avv. Antonino Frenda

Il provvedimento autorizzativo non comporta spesa.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data.....**01. OTT. 2020**

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

Autorizzare il Direttore Generale a resistere nel giudizio di appello promosso dal dipendente Sig. V A con ricorso portante n. R.G.L. 330/19 notificato il 21/05/2019, avverso la sentenza n. 1030/2019 dell'8/03/2019, resa dal Tribunale del Lavoro di Palermo, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Antonino Frenda.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

05 OTT. 2020

L'Amministratore Unico
F.to Ing. Alessandro Di Martino